2. Il candidato ammesso senza borsa di studio, in base alla legislazione di riferimento per il diritto allo studio, potrà partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio regionali secondo le modalità in vigore per tutti gli altri studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica. Tutte le informazioni relative a tale concorso sono reperibili nel sito www.iuav.it alla pagina «studenti - diritto allo studio» o potranno essere richieste presso il front office dell'area servizi alla didattica dell'Università IUAV di Venezia, Campo della Lana - Santa Croce n. 601 – Venezia, e-mail: infodirittostudio@iuav.it

3. Nel caso in cui il candidato ammesso senza borsa di studio risulti idoneo o vincitore della borsa di studio regionale o del Ministero degli affari esteri regolarmente certificata, é esonerato dal versamento dei contributi di frequenza di cui al comma 1 del presente articolo ed è tenuto unicamente al versamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *b)*.

4. La situazione economica è data dall'Indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEEU) e dall'Indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario (ISPEU) il cui calcolo viene effettuato dai Centri di assistenza fiscale (CAAF) con i quali l'Università IUAV di Venezia stipula una convenzione d'intesa con la regione Veneto. Sul sito internet dell'Università IUAV di Venezia http://www.iuav.it alla pagina «studenti - diritto allo studio» si trova l'elenco dei CAAF convenzionati e il modulo per la richiesta del calcolo degli indicatori ISEEU ed ISPEU.

5. Ottenuto il calcolo ISEEU ed ISPEU, a condizione che entrambi gli indicatori siano inferiori o pari a euro 56.000,00, l'importo dovuto quale contributo per la frequenza all'A.A. 2010/11 dovrà essere individuato nella seguente tabella:

Valore ISEEU espresso in euro	Contributo
da 0,00 a 12.325,00	euro 936,00
da 12.325,01 a 20.280,00	euro 1.368,00
da 20.280.01 a 32.210,00	euro 1.584,00
da 32.210.01 a 40.000,00	euro 1.688,00
da 40.000.01 a 48.000,00	euro 1.792,00
da 48.000,01 a 56.000,00	euro 1.896,00
da 56.000,01 in poi	euro 2.000,00

6. Il versamento del contributo (nella quota massima o ridotta) con l'aggiunta di euro 121,62 dovuti come tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo (come indicato nella tabella sottostante) dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 18328302 intestato a: Università IUAV di Venezia - 30100 Venezia, causale: contributi scuola di dottorato di ricerca IUAV A.A. 2010/11 (indicare quale corso di dottorato) primo anno. In alternativa, il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Università IUAV di Venezia presso Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero codice IBAN: IT 04 R 05188 02071 000000020500 SWIFT: VRBPIT2V710. Copia del versamento del contributo e copia del modulo universitario rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo ISEEU e ISPEU dovranno essere consegnate al servizio post-laurea secondo le modalità indicate all'art. 5, comma 1 del presente bando.

Contributo	Tassa regionale e imposta di bollo	Totale versamento
euro 936,00	euro 121,62	euro 1.057,62
euro 1.368,00	euro 121,62	euro 1.489,62
euro 1.584,00	euro 121,62	euro 1.705,62
euro 1.688,00	euro 121,62	euro 1.809,62
euro 1.792,00	euro 121,62	euro 1.913,62
euro 1.896,00	euro 121,62	euro 2.017,62
euro 2.000,00	euro 121,62	euro 2.121,62

7. La mancata indicazione della propria situazione economica equivarrà a rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza e i contributi dovuti dovranno essere versati nella quota massima.

8. Al dottorando in situazione di handicap con invalidità riconosciuta tra il 50% e il 65% è riconosciuto un esonero parziale dal versamento dei contributi, applicando la fascia di reddito inferiore a quella determinata dal calcolo dell'ISEEU.

9. Il dottorando con handicap o invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è esonerato dal versamento dei contributi per la frequenza di cui al comma 1 del presente articolo ed è tenuto unicamente al versamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *b)*.

10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di posto senza borsa di studio IUAV sarà tenuto al versamento dei contributi e della tassa regionale per il diritto allo studio. L'iscrizione al secondo o al terzo anno è da ritenersi sotto condizione fintantoché il collegio docenti del corso non abbia stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *b)* del regolamento interno in materia di dottorato di ricerca.

Art. 8.

Sospensione e ritiro dal corso (per gli iscritti presso a scuola di dottorato di ricerca IUAV)

1. È ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per grave malattia e maternità. La sospensione per maternità è consentita per un periodo massimo di sei mesi previa presentazione di certificato medico. La sospensione per i motivi suddetti non dà luogo a interruzione del pagamento della borsa di studio.

2. Il direttore della scuola può autorizzare, su parere del collegio dei docenti, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1. In tal caso la borsa di studio viene sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione.

3. Il direttore della scuola al temine delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 determina, sentito il coordinatore del collegio dei docenti, se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Al dottorando riammesso in corso nell'anno successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.

4. Qualora un dottorando intenda ritirarsi dal corso ne dà comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione rispetto al ritiro dal corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, in assenza di richiesta di differimento della consegna della tesi, il dottorando è considerato decaduto dal corso ed è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'anno in corso. In caso di differimento della consegna della tesi, il dottorando che non la presenti nei termini previsti, è considerato decaduto dal corso ed è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno d'iscrizione.

Art. 9.

Incompatibilità (per gli iscritti presso la scuola di dottorato di ricerca IUAV)

1. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile:

a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari;

b) con l'attribuzione di contratti, anche presso altre università o enti, per lo svolgimento di attività di insegnamento disciplinati dalla vigente legislazione o dallo statuto o da regolamenti interni.

2. Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso come previsto al successivo art. 11, comma 3, lettera *b)*.

3. È consentita l'attribuzione di contratti per lo svolgimento di limitata collaborazione alla didattica nei corsi di laurea e di laurea magistrale. Il limite dell'attività è determinato dal direttore della scuola, sentiti il coordinatore del corso di dottorato e il preside della facoltà.